

A tutti i Clienti
in indirizzo

Circolare n. 12 del 17/12/2009

Prot. doc.: 1316/2009

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione (criterio di cassa).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2009 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2010**, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l'erogazione di pertinenza del 2009.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.09.

Compensi anno 2009	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2009	Entro il 31.12.09	Anno 2009	Anno 2009
		Entro il 12.01.10	Anno 2009	Anno 2009
		Dal 13.01.10	Anno 2010	Anno 2010
Amministratore con partita Iva (fattura)	2009	Entro il 31.12.09	Anno 2009	Anno 2009
		Dal 01.01.10	Anno 2010	Anno 2010

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:

per i pagamenti in contante

vale il giorno di erogazione;

per i pagamenti con assegno bancario

vale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario;

per i pagamenti con bonifico bancario

vale il giorno di effettuazione della operazione.

In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che:

nel caso di erogazione entro il 31.12.09

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16.01.10;

nel caso di erogazione entro il 12.01.10

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16.02.10.

**DAL 2010 SI
MODIFICA LA
DISCIPLINA
SUGLI IMMOBILI
DEI
PROFESSIONISTI**

Il **31 dicembre 2009** esaurisce il proprio effetto la disposizione transitoria recata dal co. 335 della Finanziaria 2010, relativa agli immobili dei professionisti. Si tratta:

sia degli immobili strumentali

lo Studio professionale

che di quelli destinati ad un uso promiscuo

abitazione utilizzata in parte come Studio.

In particolare:

- ➔ gli immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 2010 **non saranno più ammortizzabili** ed i canoni di *leasing* relativi a contratti sottoscritti da tale data torneranno sostanzialmente ad essere indeducibili;
- ➔ anche nel 2010 continueranno ad essere ammortizzabili gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007 – 2009 così come continueranno ad essere deducibili i canoni di *leasing* immobiliari sottoscritti nel corso di tale triennio (50% per gli immobili ad uso promiscuo). Le quote di ammortamento ed i canoni di *leasing* saranno **deducibili senza operare la riduzione ad 1/3** prevista per gli esercizi 2007 – 2008 – 2009.

In via generale, pertanto, i professionisti che intendono acquisire un



immobile da impiegare nell'attività, al fine di beneficiare della massima convenienza fiscale, è bene che provvedano entro il 31 dicembre 2009. Occorre però segnalare che la disciplina (soprattutto per quanto riguarda il coordinamento con le regole di deducibilità delle manutenzioni) risulta piuttosto complessa.

È pertanto opportuno, prima di procedere all'acquisto, contattare lo Studio per valutare tutti gli aspetti fiscali legati a tale investimento.

Si segnala che da tempo si parla di una proroga alla disposizione vigente nel triennio 2007 - 2009, ma in prossimità della scadenza del triennio nulla è ancora stato reso pubblico: quanto in precedenza descritto è ovviamente proposto nell'ipotesi in cui tale proroga non sopraggiunga.

Qualora vi fossero interventi normativi sulla disciplina in oggetto sarà premura dello Studio avvisare tempestivamente la clientela.

PROVVIGIONI: APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN MISURA RIDOTTA

Il prossimo **31/12 scade il termine per la presentazione della dichiarazione ai committenti**, preponenti o mandanti, da parte degli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini **dell'applicazione della ritenuta sul 20 per cento dell'ammontare delle provvigioni, anziché sul 50 per cento.**

Si ricorda che, al fine di ottenere la suddetta riduzione, è necessario inviare (entro il 31/12/2009) ai committenti un'apposita dichiarazione a mezzo raccomandata A.R.. Si fa altresì presente che, oltre al suddetto ordinario termine del 31/12 dell'anno precedente con riferimento ai rapporti continuativi, secondo quanto disposto dal D.M. 16/04/83, la comunicazione può essere inviata:

- entro 15 giorni dalla stipula: per i nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.;
- entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione: per le operazioni occasionali.

(Art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SCHEDA DI TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Il Ministero ha dettato chiarimenti sulla scheda di trasporto introdotta dal D.Lgs. n. 214/08 e disciplinata con il D.M. 30.06.09 (pubblicato sulla G.U. n. 153/09), entrato in vigore lo scorso 19.07.09. Il documento può essere redatto dal committente ovunque si trovi e deve seguire la merce per tutto il tragitto. Il luogo di compilazione può essere "qualunque luogo in cui il committente si trovi" ed è possibile indicare in modo approssimativo la quantificazione del peso per alcune tipologie di merci non facilmente classificabili. Circa l'individuazione del proprietario della merce, la circolare fornisce un'indicazione importante. In questo caso, può ritenersi proprietario della merce "l'impresa o la persona giuridica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore",

pertanto si prescinde sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli INCOTERMS che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà contenuta nel codice civile.

(Circolare interministeriale Trasporti-Interno n. 104497 del 3 dicembre 2009)

OBBLIGO TENUTA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

Si ricorda che la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze.

In particolare, qualora:

- i **ricavi sono superiori a euro 5.164.568,99** (qualora il periodo di imposta sia diverso dall'anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno)

- e le **rimanenze sono superiori a euro 1.032.913,80,**

e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute **a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati**. Quindi, nel caso l'impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2007 e 2008, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall'esercizio 2010, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2009.

Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Infine, si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino rende applicabile l'accertamento induttivo.

INVENTARIO DI FINE ANNO

Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2009.

A tal fine, il primo passo da compiere per la determinazione del valore è quello di raggruppare i beni in categorie omogenee:

- **per natura:** i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;

- **per valore:** i beni devono avere identico contenuto economico.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

- **materie prime:** materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;

- **materie sussidiarie:** materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;

- **materiali di consumo:** materiali usati indirettamente nella produzione;

- **merci:** beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;

- **prodotti in corso di lavorazione:** beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica



ben definita;

- **semilavorati**: beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
- **prodotti finiti**: beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione**: si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Dal punto di vista fiscale **il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione**: a **costi specifici**, con il criterio "**L.I.F.O.**" (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della **media ponderata** o con il "**F.I.F.O.**" (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del **prezzo al dettaglio**.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, **una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali** che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). L'assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Nell'inventario deve essere riportata la consistenza delle rimanenze finali distinta per categorie omogenee per natura e per valore, il valore attribuito a ciascun gruppo nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). E'

possibile non trascrivere nel Libro inventari l'elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo ma alla condizione di tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria le distinte analitiche che sono servite per la compilazione dell'inventario opportunamente datate e sottoscritte.

Quindi, tutte le **imprese in indirizzo dovranno provvedere alla redazione di un inventario di magazzino al 31/12/2009, nel quale dovranno essere indicate in apposita distinta analitica tutte le giacenze.**

Data l'importanza civilistica e fiscale dell'adempimento, l'inventario dovrà essere redatto con la massima cura e precisione. Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche

RICAVI NON DICHIARATI PER I PAGAMENTI CON CASSA NEGATIVA

In tema di accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39 del DPR n.600/73, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti, oltre a costituirsi un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24509 del 20 novembre.

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2009

Come di consueto, **ISTAT** ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di **ottobre 2009**. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) si è attestato per il mese di ottobre 2009 sul valore di 135,5. Rispetto al precedente mese di settembre, l'indice ha registrato una variazione di +0,1%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di ottobre dell'anno precedente la variazione è stata di **+0,2%**.

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

Come noto, il regime di trasparenza fiscale normalmente applicabile dalle società di persone, può essere adottato, in presenza di **specifici requisiti**, anche dalle **società di capitali i cui soci sono altre società di capitali** (art. 115 del TUIR), ovvero dalle **srl i cui soci sono esclusivamente persone fisiche** (art. 116 del TUIR).

Entro il prossimo 31.12.2009 le società di capitali potenzialmente soggette alla trasparenza fiscale possono optare per tale regime, ovvero rinnovare l'applicazione dello stesso per il triennio 2009 - 2011, mediante trasmissione telematica di apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate, previa raccolta delle adesioni di tutti i soci che devono pervenire alla società esclusivamente a mezzo raccomandata (non è ammessa la raccomandata "a mano").

TRASPARENZA per le Srl e cooperative partecipate da persone fisiche (art. 116 Tuir)

L'art. 116, TUIR consente alle società di capitali a ristretta base societaria di optare per il regime di trasparenza in presenza dei seguenti requisiti:



- i **soci** devono essere **persone fisiche**;
- il numero dei soci non deve essere superiore a 10 o 20 per le sole società cooperative. Si ricorda che in assenza di una percentuale minima o massima di partecipazione alla società, l'opzione per la trasparenza può essere esercitata anche da una srl unipersonale;
- l'ammontare dei **ricavi non** deve essere **superiore al limite** previsto per l'applicazione degli **studi di settore** (euro 5.164.568,99), con riferimento al periodo d'imposta precedente l'esercizio dell'opzione (il 2008 nel caso di opzione per i triennio 2009-2011).

Sebbene il limite dei ricavi oltre il quale gli studi di settore non sono applicabili sia stato elevato a 7,5 milioni di euro, si ritiene che debba essere considerato il limite di 5.164.568,99 euro contenuto nei singoli Decreti di approvazione degli studi applicabili per il 2008.

Va evidenziato che l'accesso al regime è consentito anche alle società neo costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Per verificare la permanenza nel regime dovrà essere effettuato, nelle annualità successive, il ragguglio ad anno dei ricavi dichiarati nella prima annualità di applicazione del regime.

Con la **"trasparenza" il reddito determinato dalla società viene ripartito e tassato in capo ai singoli soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva percezione**, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Di conseguenza nel momento in cui la società distribuirà le riserve accantonate in regime di trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

L'opzione per la "trasparenza":

- va esercitata da tutti i soggetti (società e soci) che intendono adottare tale regime;
- deve essere comunicata entro la fine del primo dei tre periodi d'imposta interessati. Pertanto per accedere al regime nel triennio solare 2009 - 2011, l'opzione va esercitata entro il 31.12.2009;
- ha effetto dall'inizio dell'anno nella quale è esercitata ed è vincolante per un triennio;
- può essere rinnovata per i trienni successivi;
- deve essere trasmessa in via telematica dalla società all'Agenzia delle Entrate per comunicare la propria opzione e quelle fornite dai soci.

(Art. 116, TUIR, DM 2.4.2008, Circolare Agenzia Entrate 22.11.2004, n. 49/E, Risoluzione Agenzia Entrate 17.7.2009, n. 185/E)

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

**Asset studio S.r.l.
STUDIO TUFARIELLO**

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



In allegato:

Approfondimenti: **IVA – VERSAMENTO ACCONTO 2009**
INTRASTAT – NUOVE REGOLE DAL 2010
LA DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI CREDITI IN SOFFERENZA
Scadenzario

SI INFORMANO I SIGNORI CLIENTI CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE NEI SEGUENTI GIORNI:

23 dicembre, al pomeriggio
dal 24 al 31 dicembre
nei giorni 4 e 5 gennaio 2010

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i gentili clienti un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

IVA – VERSAMENTO ACCONTO 2009



Lunedì 28 dicembre 2009 (termine così prorogato, essendo il giorno 27 domenica), scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto IVA, per l'anno 2009 (di cui all'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405).

La somma è dovuta a titolo di acconto:

- del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
- del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali;
- del versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 74, D.P.R. n. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

Quinto versato in acconto sarà poi detratto da quanto dovuto dai contribuenti nel mese di gennaio (per i mensili), febbraio (per i trimestrali speciali) e marzo (per i trimestrali su opzione).

Il versamento deve essere effettuato, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, mediante **Mod. F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **6013**: contribuenti mensili;
- **6035**: contribuenti trimestrali.

Il versamento può essere effettuato mediante compensazione, ma non può essere rateizzato.

L'acconto non deve essere versato se inferiore ad euro 103,29; inoltre, **sono esonerati** dal versamento dell'acconto in parola i soggetti:

- che hanno iniziato l'attività nell'anno in corso;
- cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito;
- che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. n.388/2000);
- nel regime dei "minimi" di cui all'art.1, co. da 96 a 117, della Finanziaria 2008;
- che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a euro 116,72, e cioè coloro che avrebbero dovuto versare meno di euro 103,29.

Per la determinazione dell'acconto, può essere utilizzato, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, previsionale, o analitico.

<p>METODO STORICO</p>	<p>Con questo metodo l'acconto è pari all'88% del versamento effettuato nell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente e, per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici) il riferimento è al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2008). La base di commisurazione per il calcolo dell'acconto è l'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2008.</p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva 2009 è cambiata rispetto a quella adottata nel 2008, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto</p>
------------------------------	--

	<p>segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuente mensile nel 2008 e trimestrale nel 2009: l'acconto è commisurato alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2008, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2008; l'ammontare dell'acconto dovuto è pari all'88% della somma sopra determinata. Reperendo i dati dalla dichiarazione IVA 2009 (anno 2008), si potrà applicare la seguente formula: Acconto = (VH10 + VH11 + VH12) x 88% - contribuente trimestrale nel 2008 e mensile nel 2009: in questo caso l'acconto va commisurato ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2008; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2009 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale; l'ammontare dell'acconto dovuto è pari all'88% dell'importo sopra determinato. Reperendo i dati dalla dichiarazione IVA 2009 (anno 2008), si potrà applicare la seguente formula: Acconto = [(VL38 - VL36 + VH13) : 3] x 88%
<p>METODO PREVISIONALE</p>	<p>Con questo metodo, la base di riferimento cui applicare l'aliquota dell'88 per cento è rappresentata dall'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) ovvero per l'ultimo trimestre (per i contribuenti trimestrali). Tale metodo, nel caso di previsione non corretta, espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l'acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all'88 per cento dell'imposta definitivamente liquidata. Nell'applicazione di tale metodo si dovrà, pertanto, prestare particolare attenzione.</p>
<p>METODO ANALITICO</p>	<p>In alternativa ai metodi precedenti, l'importo da versare in acconto può essere determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri relative al periodo dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili ovvero al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.</p>



In questo caso, l'importo da versare in acconto è pari al 100% dell'Iva risultante dalla liquidazione "straordinaria" effettuata tenendo conto delle suddette operazioni (attive e passive) sino al 20/12/2009.

Questo metodo, a differenza di quello "previsionale", non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una **sanzione amministrativa del 30% della somma non versata** oltre gli interessi nella misura del 3%. In questi casi, sarà possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso che consente di ottenere una riduzione delle sanzioni.

In particolare la misura della sanzione è pari:

- al 2,5% (1/12 del 30%) qualora il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- al 3% (1/10 del 30%) qualora il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Si ricorda che nell'ipotesi di utilizzo del ravvedimento operoso, andranno utilizzati i seguenti codici tributo:

- **1991** "interessi sul ravvedimento iva - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007" (pertanto tali interessi non andranno più sommati al codice tributo dell'acconto);
- **8904** "sanzione pecuniaria iva" per il versamento della sanzione.

INTRASTAT – NUOVE REGOLE DAL 2010

(direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008)

Dal 1° gennaio 2010 saranno applicabili le nuove disposizioni che riguardano contenuti e modalità di presentazione degli elenchi intrastat, per effetto del recepimento delle direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA dei servizi e disciplina di riferimento per la compilazione degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie.

Il 12 novembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che rende operativo nel nostro ordinamento quanto disposto dalle suddette direttive comunitarie; in particolare, risultano interessati dalle modifiche in parola il D.P.R. n. 633/72 e il D.L. n. 331/93 convertito dalla legge n. 427/93.

Tuttavia ad oggi **i provvedimenti attuativi che regolamentano nel dettaglio i nuovi adempimenti non sono ancora stati resi pubblici**. Infatti, dopo l'approvazione del citato schema di decreto legislativo, si attendono eventuali modifiche apportate dalle commissioni parlamentari, l'ulteriore passaggio del decreto al Consiglio dei Ministri e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A seguire dovranno essere rapidamente approvati un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze nonché una determinazione del direttore dell'agenzia delle Dogane (di concerto con le Entrate e con l'Istat) per consentire ai numerosi contribuenti italiani di effettuare la prima presentazione degli elenchi intrastat, in vigenza della nuova disciplina, prevista per il prossimo 19 febbraio.

In ogni caso, pur in assenza di un quadro normativo definitivo, lo scrivente ritiene opportuno, anche tenuto conto dei complessi nuovi adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, rendere noto che:

dal 1° gennaio 2010, in tema di IVA, saranno applicabili le seguenti disposizioni:

<p>Direttiva n. 2008/8/CE</p>	<p>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il luogo di tassazione ai fini dell'IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA comunitari è la residenza del COMMITTENTE • Viene esteso l'obbligo di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO effettuate in ambito comunitario. Attualmente l'adempimento viene assolto solo per le operazioni di cessione e acquisto di beni intracomunitarie.
<p>Direttiva n. 2008/117/CE</p>	<p>NUOVA PERIODICITA' INTRASTAT</p>	<p>Viene disposta la periodicità MENSILE di presentazione degli elenchi INTRASTAT quale regola generale, derogando ai singoli stati la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, una cadenza trimestrale.</p>

Viene quindi previsto:



- a) un **obbligo** di presentazione dei modelli INTRASTAT **anche in relazione alle prestazioni di servizio** effettuate e ricevute in ambito intracomunitario;
- b) un'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, ossia **l'invio telematico**.

Al fine di individuare il tipo di prestazioni da includere nei modelli intrastat, occorre fare riferimento alla nuova formulazione dei suddetti articoli (7-quater e quinquies), pur in assenza della doverosa approvazione legislativa; in particolare l'articolo 7-quater contempla le prestazioni di **servizio**:

- relative a **beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia nonché ogni prestazione inerente la preparazione e l'esecuzione dei lavori immobiliari, ivi compresa la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori analoghi tra cui i campi di vacanza e i terreni attrezzati per il campeggio;
- relative al **trasporto di passeggeri**;
- di **ristorazione e catering**, anche rese a bordo di navi, aerei e treni;
- relative alle locazioni, anche finanziarie, al noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, mentre l'articolo 7-quinquies disciplina le prestazioni di servizi relativi ad attività:
- **culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili**, ivi comprese le fiere ed esposizioni, le prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché quelle accessorie alle precedenti.

Secondo le nuove disposizioni gli **elenchi** riepilogativi delle **prestazioni di servizi non devono comprendere** le operazioni per le quali **non è dovuta l'imposta nello Stato membro** in cui è stabilito il **destinatario**. In altre parole, il prestatore nazionale si troverà nella difficile condizione di dover conoscere se i servizi da lui forniti sono soggetti ad IVA nel paese membro in cui il destinatario dei medesimi è stabilito; nel caso si trattasse di prestazioni esenti nel paese del cliente, queste non dovranno essere indicate nei modelli intrastat presentati dal fornitore italiano. Sempre con riferimento alle prestazioni di servizio, è opportuno dare evidenza al fatto che dal prossimo anno, in seguito alla modifica apportata dallo schema di decreto in via di approvazione all'articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/72, le prestazioni di **servizio rese da un soggetto passivo comunitario** ad un soggetto passivo nazionale si **considerano effettuate al termine di ciascun anno solare** fino alla conclusione delle prestazioni medesime, purché:

- siano effettuate in modo **continuativo** nell'arco di un periodo **superiore ad un anno**;
- e **non comportino versamenti di acconti o pagamenti**, anche parziali, nel medesimo periodo.

Pertanto **l'IVA dovrà essere assolta dal committente nazionale** al termine di ogni anno, con l'emissione di un'autofattura, da indicare anche nei nuovi modelli intrastat, fino a quando non si esaurisce la prestazione di servizi.

Per quanto concerne la **periodicità di presentazione** dei modelli Intrastat, **fermo restando la cadenza mensile** quale regola generale, l'agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni sugli elenchi riepilogativi delle operazioni e prestazioni intracomunitarie, in particolare:

	ATTUALE	DAL 1° GENNAIO 2010
CONTENUTI	gli elenchi riepilogativi contengono i dati relativi alle operazioni di acquisto e di cessione di beni, effettuate in ambito comunitario.	gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o ricevute in ambito comunitario a partire dal 1° gennaio 2010.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Cartaceo; Supporto magnetico (floppy disk); Telematico.	ESCLUSIVAMENTE con modalità TELEMATICA
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE	Cessioni di beni: Fino a €. 40.000,00: Annuale Da €. 40.000,00 a €. 250.000,00: Trimestrale Superiore a €. 250.000,00: Mensile Acquisti di beni: Fino a €. 180.000,00: Annuale Superiore a €. 180.000,00: Mensile La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale	Acquisti e cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti e resi: Trimestrale: per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 € negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento. Mensile: tutti gli altri. Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre. (NON E' PIU' PREVISTA LA PRESENTAZIONE ANNUALE).
SCADENZE DI PRESENTAZIONE	mensile: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento; trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; annuale: entro la fine di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;	mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010) trimestrale: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I° trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010).

Inoltre, dalle bozze dei nuovi modelli disponibili è possibile desumere che saranno richieste le seguenti informazioni con riferimento ai servizi resi / ricevuti:

- codice ISO e codice IVA rispettivamente dell'acquirente e del fornitore;
- ammontare dell'operazione in euro;
- ammontare dell'operazione in valuta (solo per i servizi ricevuti);
- **numero e data della fattura emessa / ricevuta;**
- **codice servizio;**
- **modalità di erogazione;**
- **modalità di incasso;**



- **paese di pagamento.**

Permane altresì l'obbligo di indicare, per volumi di spedizioni (cessioni) e arrivi (acquisti) di beni intracomunitari **superiori a 20 milioni di euro annui**, anche le informazioni di natura **statistica**, quali:

- il valore statistico delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- le condizioni di consegna;
- le modalità di trasporto.

Per prepararsi ad effettuare concretamente la spedizione telematica degli elenchi intrastat di gennaio, **i contribuenti dovranno preventivamente attivarsi** al fine di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, firme digitali, software e quant'altro necessita all'impostazione della procedura elettronica. I suddetti strumenti sono già disponibili sul sito dell'agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it. A tal fine si invitano tutti i contribuenti interessati ad attivarsi per tempo onde evitare di trovarsi impreparati all'appuntamento telematico di prossima scadenza.

Lo studio si riserva di tornare sul tema in oggetto non appena il quadro normativo sarà definitivo.



LA DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI CREDITI IN SOFFERENZA

In occasione della chiusura dell'esercizio, è sempre opportuno, da parte dell'impresa, procedere alla valutazione dei crediti verso clienti che presentano difficoltà nel loro incasso.

Il fenomeno, alquanto diffuso, attesa la grave situazione di crisi economica che interessa l'economia non solo nazionale, pone come argomento di grande attualità la questione della solvibilità dei crediti. La problematica si pone sotto un doppio profilo:

il primo di tipo reddituale

con riferimento alla possibile rilevazione di perdite su crediti deducibili dal punto di vista fiscale (naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio);

il secondo, che coinvolge l'aspetto Iva,

e cioè la possibilità di recuperare l'imposta addebitata e versata sulle fatture dalle quali scaturiscono i crediti in sofferenza.

Si tratta di problematiche distinte e che si fondano su presupposti differenti che di seguito verranno brevemente esaminati, al fine di offrire a ciascuna impresa gli strumenti per operare le valutazioni nel merito.

Lo Studio resta in ogni caso a disposizione per una corretta valutazione circa il comportamento applicato.

Disciplina ai fini redditi

Per chiare ragioni di cautela fiscale, l'Erario richiede la sussistenza di elementi certi (nell'esistenza) e precisi (nell'ammontare) per poter dedurre il relativo costo derivante dalla perdita su crediti.


Le perdite su crediti sono deducibili solo quando sono divenute definitive; si escludono, pertanto, ai fini del riconoscimento della deducibilità, processi di tipo valutativo e presuntivo.

⇒ Remissione del debito e stralcio crediti di modesta entità

In generale si deve ritenere non ammesso, al fine di dedurre il relativo costo, il comportamento omissivo (remissivo o liberale) del creditore che, non attivandosi in nessun modo per il recupero della somma spettante, preferisca sostituire al mancato incasso, il risparmio fiscale che ottiene dall'imputazione a conto economico del costo. Tale procedura, definita comunemente di "remissione del debito", va dunque giustificata da valide ragioni economiche dell'impresa. Stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il sospetto di un accomodamento "extra" tra creditore e debitore, dopo avere tenuto in considerazione il beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del costo. Sul punto è opportuno citare il contenuto della circolare n.1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che detta le istruzioni per le verifiche:

“Nel caso in cui la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi (acquisendo ad esempio la copia della documentazione da cui risulta l'avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta quindi di una valutazione di fatto, che deve riscontrare l'esistenza attuale di una causa di inesigibilità”.

Nel caso di “stralcio” di crediti inesigibili è quindi necessario tenere una condotta estremamente prudente che non può prescindere dal valutare le seguenti circostanze:



Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio per la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari. Sul punto ricordiamo come la risoluzione n.9/124 del 06.08.76, abbia chiarito che:

“ per i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, per la deduzione...delle perdite... nel periodo in cui si verificano...possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”.

La valutazione dovrà essere effettuata ovviamente caso per caso, avendo riguardo non solo all'ammontare del credito, ma anche alla specifica situazione del creditore.

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.

Fac-simile di dichiarazione di remissione del debito

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Via codice fiscale e partita Iva

premesse

che risulta creditore nei confronti di con sede in Via codice fiscale e partita Iva dell'importo complessivo di €...../..... (.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'art.1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €...../..... (.....virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €...../..... (.....virgola.....); il residuo importo di €/..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

⇒ Procedure concorsuali

Quando il debitore è assoggettato a una delle procedure concorsuali previste dalla Legge (fallimento o similari), si realizza una presunzione di sussistenza delle condizioni di certezza e precisione della perdita del credito. Di qui la conseguente apertura alla deducibilità del costo.

Al fine dell'individuazione del momento in cui si considera perso il credito la norma prevede che:

“il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

Quindi il creditore, all'atto dell'apertura del procedimento, può legittimamente dedurre fiscalmente l'intera perdita su crediti (previo, ovviamente, l'utilizzo del fondo eventualmente accantonato), senza dover attendere la chiusura della procedura.

⇒ Cessione del credito

Nella pratica quotidiana, le imprese che presentano nel proprio bilancio crediti in sofferenza ricorrono allo strumento della cessione del credito, che può avvenire, alternativamente, con la formula del “pro soluto” o del “pro solvendo”:

pro soluto

il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito. Il cedente, quindi, non assume la garanzia della solvenza del debitore ceduto e il cessionario assume il rischio connesso con l'insolvenza del debitore ceduto;

pro solvendo

il cedente garantisce oltre all'esistenza del credito anche la solvibilità del debitore

Il problema, riguardo al trattamento fiscale delle perdite su crediti conseguenti alla cessione, è se nella soluzione del “pro soluto”, visto che si configurano la certezza e la precisione della perdita alla luce della definitività della cessione, si possano sempre dedurre i relativi costi.

Questa soluzione, che è logica, è stata messa in forte discussione in questi ultimi anni da una consolidata corrente di pensiero della giurisprudenza e del Fisco, che ritiene, invece, che le condizioni di certezza e precisione della perdita del credito debbano necessariamente configurarsi a monte, prima della cessione, e quindi si debbano riferire alla condizione del credito ceduto e non agli effetti del negozio giuridico di cessione.

Questa posizione può certamente essere contestata sulla base di complesse riflessioni tecniche che per brevità qui non riportiamo. Se dovesse però esserci l'intenzione di provvedere, entro la fine dell'anno, ad effettuare operazioni sui crediti, vi invitiamo a contattare lo Studio per gli opportuni approfondimenti.

Disciplina ai fini Iva

La disciplina Iva consente al creditore il recupero dell'imposta sui crediti in sofferenza in presenza di condizioni ancor più stringenti di quelle previste per il riconoscimento della deducibilità delle perdite sui crediti.

Al verificarsi di tali condizioni, che riassumeremo in seguito con riferimento ad alcune ipotesi ricorrenti, il creditore può quindi emettere nota di credito per il recupero dell'imposta, avendo cura di indicare la seguente dicitura:

“Documento di accredito emesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/1972, come modificato dalla Legge 28.2.1997, n. 30, al solo fine di recuperare l'imposta. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto.”

Si precisa che la detrazione potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'effettuazione della variazione in diminuzione.

Si ricorda, inoltre, che tale nota ha validità ai soli fini Iva e non comporta la rinuncia al credito. Nel caso poi, in un secondo tempo, si incassi tutto o in parte tale credito, sarà necessario emettere nota di variazione per restituire l'Iva recuperata.

⇒ Variazioni Iva da effettuarsi entro l'anno

Nel caso di accordo transattivo contrattuale tra le parti, non previsto nel contratto originario ma sopravvenuto in seguito, l'Iva sulla parte del credito originario non incassabile ed oggetto di transazione può essere detratta solo se non sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria.

La transazione dovrà essere comprovata dalla sottoscrizione per reciproca accettazione tra le parti della proposta transattiva e la variazione Iva dall'emissione, da parte del creditore, di apposita nota di variazione *ex art.26 DPR n.633/72*.

Se è trascorso più di un anno, questa casistica di detrazione dell'Iva non è più praticabile.

Variazioni Iva da effettuarsi anche oltre l'anno

Per altre situazioni (procedure concorsuali, procedure esecutive infruttuose, accordi contrattuali previsti fin dal contratto originario) la normativa vigente prevede che in caso di mancato pagamento di una o più fatture, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive (es. pignoramento) rimaste infruttuose nei confronti del debitore oppure in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti contrattualmente previsti, venga concesso il diritto per il cedente del bene/prestatore di servizi, di operare una variazione in diminuzione dell'Iva tramite l'emissione di una nota di credito (art.26, co.2, DPR n.633/72).

Nel caso di procedure concorsuali/esecutive è necessario vengano rispettati i seguenti requisiti:

- ➔ l'operazione che ha originato il credito sia stata documentata tramite fattura;
- ➔ nel caso di procedure concorsuali, il creditore abbia partecipato alla procedura, quindi nel caso di fallimento è richiesta l'insinuazione nel passivo fallimentare;
- ➔ la procedura sia risultata infruttuosa, esercitata solo se il creditore abbia la giuridica certezza dell'irrecuperabilità del suo credito.

Nelle procedure esecutive, la “giuridica certezza” si acquisisce tramite il verbale dell’ufficiale giudiziario che attesti l’insussistenza o l’insufficienza dei beni da assoggettare ad esecuzione forzata. Nelle procedure concorsuali, la “giuridica certezza” si acquisisce in momenti differenti a seconda delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse:

Tipo di procedura	Accertamento dell’infruttuosità
Fallimento	Alla scadenza dei termini per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto ove il giudice rende esecutivo il piano di riparto
Concordato fallimentare	Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato
Concordato preventivo	Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria
Liquidazione coatta amministrativa	Definitività del piano di riparto predisposto dalle autorità competenti



PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE 2009 AL 15 GENNAIO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 dicembre 2009 al 15 gennaio 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Martedì 15 dicembre

- **Dichiarazione riservata attività emerse (scudo fiscale)**

Il **15 dicembre** costituisce il termine ultimo per presentare la dichiarazione riservata e versare all'intermediario l'imposta straordinaria dovuta. Si ricorda che i codici da utilizzare per il versamento sono stati istituiti con la R.M. n.257/E dell'8 ottobre 2009.

- **Modello comunicazione dati da parte degli Enti Associativi (Eas)**

Il **15 dicembre** è il termine ultimo per trasmettere il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n.185/08, sia da quelli costituitisi successivamente. Per tali ultimi soggetti, il termine di presentazione è quello di sessanta giorni dalla data di costituzione ovvero del 15 dicembre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.

- **Normativa sulla *privacy*: nomina dell'amministratore di sistema**

Entro il **15 dicembre** scade il termine per enti, amministrazioni pubbliche e società private per designare un amministratore di sistema. È necessario, inoltre, identificare le funzioni attribuite alla citata figura da riportate successivamente nel Documento programmatico sulla Sicurezza (oppure in un altro documento interno se il titolare non è soggetto al D.P.S.). Per ulteriori dettagli si rimanda all'approfondimento di pagina 21 della C.M. n.6/09.

- **Altre scadenze:**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.



Mercoledì 16 dicembre

▪ **Versamento del saldo Ici 2009**

Scade il giorno **16 dicembre** il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Ici 2009 da parte dei soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

▪ **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **16 dicembre**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre 2009 (codice tributo 6011).

▪ **Versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 dicembre 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di novembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre mercoledì **16 dicembre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 dicembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/07) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 novembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

▪ **Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2009**

Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2009 che presentano Unico 2009 per conto del *de cuius* devono provvedere al versamento delle imposte dovute sulla base della citata dichiarazione.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 dicembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR**

Scade il **16 dicembre** il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, maturata nell'anno 2009.

Domenica 20 dicembre

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di novembre**

Il **20 dicembre 2009** (prorogato a lunedì **21 dicembre**) scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico *Electronic Data Interchange* (EDI).

▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **20 dicembre** (prorogato a lunedì **21 dicembre**) anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese novembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Domenica 27 dicembre

▪ **Versamento dell'acconto Iva 2009**

Scade il **27 dicembre** (prorogato a lunedì **28 dicembre**) il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2009 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali). *Per ulteriori informazioni si rimanda all'apposito approfondimento della circolare.*

Martedì 29 dicembre

▪ **Regolarizzazione omessa presentazione del modello Unico 2009**

Ultimo giorno utile per regolarizzare, tramite invio telematico del modello, l'omessa presentazione di Unico 2009 (da effettuarsi entro lo scorso 30 settembre 2009). La regolarizzazione si perfeziona con il versamento, anche, della sanzione ridotta a 1/12 del minimo (codice tributo 8911), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi,

qualora non regolarizzate). Per ulteriori informazioni si rimanda all'apposito approfondimento della circolare.

Mercoledì 30 dicembre

▪ **Regolarizzazione seconda rata di acconto imposte 2009**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti della seconda rata di acconto delle imposte 2009 (che scadeva il 30 novembre scorso) con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Giovedì 31 dicembre

▪ **Esercizio e rinnovo dell'opzione per avvalersi del regime di trasparenza fiscale**

Entro il **31 dicembre** le società di capitali (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) in possesso dei requisiti, che intendono optare per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir, devono presentare la comunicazione di opzione. Entro il medesimo termine i soggetti che, avendo optato nel 2006 per il regime in questione, intendono rinnovare l'opzione per un ulteriore triennio devono trasmettere telematicamente la medesima barrando, nella sezione "tipo di dichiarazione", l'apposita casella "Rinnovo". Per ulteriori informazioni si rimanda all'apposito approfondimento della circolare.

▪ **Aggiornamento e stampa dei libri contabili**

Scade il **31 dicembre 2009** il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Entro la medesima data, i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici" devono procedere alla stampa dei registri contabili.

▪ **Tassa sulle concessioni governative**

I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale entro il 31 dicembre.

▪ **Presentazione del modello EMens**



Entro il **31 dicembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridotta su provvigioni**

Entro il **31 dicembre** si deve inviare al committente, preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara di avvalersi, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi. L'invio di tale comunicazione consente di poter ottenere l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% della provvigione. *Per ulteriori informazioni si rimanda all'apposito approfondimento della circolare.*

Venerdì 15 gennaio

▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

▪ **Altre scadenze:**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.